

## La cura del penitente secondo l'*Ordo Paenitentiae*: attenzioni per il confessore

Marco Busca, vescovo di Mantova – 11 marzo 2026

### 1. Il profilo teologico-spirituale del ministro nel Rito della Penitenza

Premetto un'annotazione di vocabolario: nel Rito della Penitenza di Paolo VI<sup>1</sup> il termine "confessore" viene spesso sostituito con quello più corretto e completo di "ministro" oppure "celebrante", in virtù del fatto che il ministero non si limita al rito per il singolo penitente (la Prima Forma con confessione e assoluzione individuale), ma comprende la presidenza delle liturgie penitenziali comunitarie (sacramentali e non sacramentali). Non solo, il termine "confessore" restringe il ministero all'ascolto della *confessione* dei peccati, che è solamente "uno" degli atti del penitente, mentre il ministro esercita una funzione anche in ordine al pentimento (*contritio cordis*) e alle opere penitenziali (*satisfactio operis*), oltre al ministero propriamente sacramentale di riconciliare i penitenti con la SS. Trinità nell'assoluzione. Considerando che questa relazione si concentra sulla prima forma celebrativa, varie volte utilizzerò comunque il termine "confessore".

I *praenotanda* del nuovo RP descrivono la figura del ministro ai numeri 9 e 10; altri riferimenti interessanti si trovano sparsi nel libro rituale. Riporto per esteso i due paragrafi:

#### 9. IL MINISTRO DEL SACRAMENTO DELLA PENITENZA

*Il Vescovo, responsabile della disciplina penitenziale.*

a) La Chiesa esercita il ministero del sacramento della Penitenza per mezzo dei Vescovi e dei presbiteri, che con la predicazione della parola di Dio chiamano i fedeli alla conversione, e ad essi attestano e impartiscono la remissione dei peccati nel nome di Cristo e nella forza dello Spirito Santo.

*I presbiteri agiscono in comunione con il Vescovo*

Nell'esercizio di questo ministero, i presbiteri agiscono in comunione con il Vescovo, e partecipano al potere e all'ufficio che a lui direttamente compete, come responsabile della disciplina penitenziale.

b) Ministro competente del sacramento della Penitenza è il sacerdote che ha la facoltà di assolvere, secondo le leggi canoniche. Però tutti i sacerdoti, anche se non approvati per ascoltare le confessioni, assolvono validamente e lecitamente i penitenti in pericolo di morte.

#### 10. ESERCIZIO PASTORALE DI QUESTO MINISTERO

a) Per svolgere bene e fedelmente il suo ministero, il confessore deve saper distinguere le malattie dell'anima per apportarvi i rimedi adatti, ed esercitare con saggezza il suo compito di giudice; deve inoltre con uno studio assiduo, sotto la guida del Magistero della Chiesa, e soprattutto con la preghiera, procurarsi la scienza e la prudenza necessarie a questo scopo. Il discernimento degli spiriti è l'intima cognizione dell'opera di Dio nel cuore degli uomini: dono dello Spirito Santo e frutto della carità.

b) Il confessore sia sempre pronto ad ascoltare le confessioni dei fedeli, ogni qual volta i fedeli stessi ne fanno ragionevole richiesta.

c) Nell'accogliere il peccatore penitente e nel guidarlo alla luce della verità, il confessore svolge un compito paterno, perché rivela agli uomini il cuore del Padre, e impersona l'immagine di Cristo, buon Pastore. Si ricordi quindi che il suo ministero è quello stesso di Cristo, che per salvare gli uomini ha operato nella misericordia la loro redenzione, ed è presente con la sua virtù divina nei sacramenti.

---

<sup>1</sup> *Rito della Penitenza*, Rituale Romano riformato a norma dei decreti del Concilio Ecumenico Vaticano II e promulgato da Papa Paolo VI, Edizione tipica italiana, 1974 (= RP).

## Il sigillo sacramentale

d) Il confessore, consapevole che proprio nella sua qualità di ministro di Dio gli vengono confidati i segreti delle coscienze, è rigorosamente tenuto all'assoluta inviolabilità del sigillo sacramentale.

La descrizione del ministro ne ribadisce le funzioni classiche di *padre, medico, giudice* (a cui è collegato anche l'essere maestro o dottore). La dimensione del *munus iudicii*, come vedremo, è riletta in senso meno giuridico e più spirituale, come la stessa analogia giudiziale tridentina autorizza a fare. Il Rituale arricchisce il ministero penitenziale di alcuni aspetti meno evidenti alla consapevolezza del ministro<sup>2</sup>. Egli è:

- testimone dell'amore divino per i peccatori (ministero paracletico);
- annunciatore della Parola della riconciliazione che giudica e salva (ministero kerigmatico);
- mistagogo del pentimento
- co-discernitore dell'opera interiore dello Spirito (ministero giudiziale);
- educatore della coscienza (ministero parentetico);
- rappresentante autorevole della fede della comunità ecclesiale in nome della quale si fa strumento di riconciliazione (ministero della presidenza);
- ministro dell'epiclesi di riconciliazione per l'assoluzione dei peccatori (ministero sacerdotale);
- medico che accompagna nella guarigione/trasfigurazione della natura ferita (ministero terapeutico);
- co-penitente nell'intercedere per i fedeli e nel fare penitenza in loro favore
- e co-liturgo della celebrazione penitenziale della Chiesa.

## 2. La rappresentanza sacramentale del ministro nella celebrazione

Nell'edizione italiana del RP, il n. 11 dei *praenotanda*, dedicato al penitente, prevede il seguente titolo a margine: *Anche il fedele "celebra" il sacramento*. Leggiamo il paragrafo:

«Importantissima è la parte del penitente nella celebrazione del sacramento. Quando, debitamente preparato, si accosta a questo salutare rimedio istituito da Cristo, e confessa i suoi peccati, egli s'inserisce, con i suoi atti, nella celebrazione del sacramento, che si compie poi con le parole dell'assoluzione, pronunziate dal ministro nel nome di Cristo. In tal modo il fedele, mentre fa nella sua vita l'esperienza della misericordia di Dio e la proclama, *celebra con il sacerdote la liturgia della Chiesa*, che continuamente si converte e si rinnova».

Il testo rivaluta l'aspetto celebrativo del sacramento della Penitenza, in passato piuttosto trascurato in quanto il rito comportava esclusivamente l'accusa dei peccati e l'assoluzione sacerdotale, senza annuncio della Parola di Dio, orazioni e gesti rituali. Ora, si dice che il penitente «celebra con il sacerdote la liturgia della Chiesa», ciascuno in forza del suo modo peculiare di partecipare all'unico sacerdozio di Cristo, il penitente in forza del sacerdozio battesimale, il confessore in ragione del ministero sacerdotale. Entrambi sono attivi nel celebrare una liturgia, nella duplice valenza dell'atto di culto che santifica i battezzati e glorifica la Trinità (cfr. SC 5).

La struttura liturgica della Penitenza rappresenta la "forma" in cui accade l'incontro con Cristo che perdona, in una relazione sacramentale (corporea e simbolica) che si istituisce tra penitente e ministro *per ritus et preces* (SC 48). La cura dell'*ars celebrandi* è, dunque, fondamentale, non solo per la presidenza liturgica dell'Eucaristia, ma anche per il sacramento della Riconciliazione, consapevoli che negli atti del penitente e del sacerdote, nei loro gesti e parole, viene comunicata la grazia del perdono.

Per descrivere la portata sacramentale della figura del ministro, il RP al n. 10c ricorre all'espressione "im-personare l'immagine di Cristo", che è tradizionale del vocabolario sacramentale dei Padri della Chiesa e della liturgia. Non va interpretata in senso debole, allegorico, ma secondo la densità ontologica propria della tipologia liturgica, che implica una partecipazione e una identità di azione tra il rappresentante (il ministro) e il rappresentato (Dio). Sollecitare il confessore a ricordarsi che «il suo ministero è quello stesso di Cristo», significa affermare che *l'umanità* del ministro entra a far parte della mediazione sacramentale. Egli non solo distribuisce la misericordia di Dio, ma lo fa con misericordia, così che Cristo stesso possa riflettersi e agire nelle azioni del

---

<sup>2</sup> Cfr. O. DE CAGNY, «Le Ministère du prêtre dans la pratique actuelle de la confession privée», *La Maison Dieu* 214 (1998) 103-127.

suo ministero<sup>3</sup>. Alla luce di una concezione sacramentale del ministero non ci si può limitare al criterio “minimale” di amministrare assoluzioni valide. Si recupera l’inscindibile nesso tra i dati oggettivi del ministero e la statura spirituale del ministro, che implica la maturità umana e cristiana, ed è discriminante per assicurare un esercizio di questo ministero non solo valido, ma il più possibile fruttuoso per gli stessi fedeli.

Per quanto riguarda la validità del sacramento, «il confessore è *accidentale* nella sua individualità e deve esserlo, giacché ciò che conta è la sua *ministerialità*; l’efficacia della celebrazione del sacramento non dipende essenzialmente dalla personalità del confessore, ma da Dio e dal suo dono sicuro nell’assoluzione»<sup>4</sup>. Proprio perché agisce come *trasparenza sacramentale di Cristo*, il ministro evita di occupare il ruolo di protagonista nella relazione con il penitente. In breve, bisogna ovviare a ogni comportamento che concentri l’attenzione della persona sul ministro. D’altra parte, sul versante della fruttuosità – che riguarda le disposizioni migliori del penitente ai fini della conversione – lo spessore spirituale e la perizia del confessore possono fare la differenza.

### 3. Due predisposizioni nel confessore: essere disponibile e ben disposto verso i penitenti

Non è secondario ricordare il dovere che incombe al ministro di essere *disponibile e ben disposto a celebrare il sacramento*. Al n. 10 b del RP leggiamo:

- b) Il confessore sia sempre pronto ad ascoltare le confessioni dei fedeli, ogni qual volta i fedeli stessi ne fanno ragionevole richiesta.

Non può sottrarsi alla “ragionevole richiesta”<sup>5</sup>. La ragionevolezza della richiesta si misura in base al bisogno del penitente e alla considerazione dei motivi plausibili che condurrebbero a non assecondare richieste inopportune. Particolare attenzione va assicurata a persone in pericolo di vita e che sono note per gravi mancanze (pubbliche) rispetto alla vita di fede. Il dovere pastorale di confessare non tocca ugualmente tutti i sacerdoti; particolare è l’obbligo assunto dai sacerdoti in cura d’anime nei confronti dei fedeli affidati al loro ministero pastorale (cfr. CIC can. 986). Tale dovere si esplica offrendo occasioni per celebrare il sacramento (nei luoghi opportuni e nei tempi compatibili con la vita reale delle persone di oggi), attraverso anche l’invito di altri sacerdoti. Particolare attenzione va riservata ai tempi penitenziali dell’Anno liturgico (specie la Quaresima), valorizzando le occasioni propizie (giorni penitenziali, liturgie penitenziali, missioni parrocchiali, pellegrinaggi a santuari) per educare i fedeli e le comunità a un ritmo penitenziale e celebrativo. I documenti ecclesiali ribadiscono l’onere di essere “sempre e pienamente disposti” ad amministrare il sacramento. «La mancanza di disponibilità sarebbe un doloroso segno di carenza di senso pastorale in chi deve portare in sé l’immagine del Buon Pastore»<sup>6</sup>.

Circa le disposizioni con cui il ministro si accinge al servizio di confessore, il canone 978 §1 prescrive che il ministro è costituito da Dio perché provveda «*all’onore di Dio e alla salvezza delle anime*»: glorificare Dio non è altra cosa rispetto al magnificare la sua opera nella creazione, come ricorda il famoso adagio di Ireneo di Lione: *Gloria Dei vivens homo* (“Gloria di Dio è l’uomo vivente”<sup>7</sup>). L’atteggiamento di fondo del confessore non potrà che corrispondere all’unica intenzione manifestata da Cristo riguardo al sacramento: liberare il battezzato dallo stato di peccato (grave) e riconciliarlo come figlio adottivo con il Padre nel corpo ecclesiale (Gv 20,22-23). L’intenzione salvifica legata all’istituzione cristologica del sacramento guida il confessore ad essere ben disposto verso tutti i penitenti, specie quelli più acerbi che per certi tratti caratteriali e con i loro comportamenti potrebbero risultare persino “indisponenti”. In termini pastorali vale il principio che il penitente non do-

---

<sup>3</sup> Si veda anche l’esortazione di GIOVANNI PAOLO II, *Reconciliatio et Paenitentia* (= *RecP*): «Come all’altare dove celebra l’eucaristia e come in ciascuno dei sacramenti, il sacerdote, ministro della penitenza, opera “*in persona Christi*”. Il Cristo, che da lui è reso presente e che per suo mezzo attua il mistero della remissione dei peccati, è colui che appare come fratello dell’uomo, pontefice misericordioso, fedele e compassionevole, pastore deciso a cercare la pecora smarrita, medico che guarisce e conforta, maestro unico che insegna la verità e indica le vie di Dio, giudice dei vivi e dei morti, che giudica secondo la verità e non secondo le apparenze» (n. 29). Cfr. anche il *Catechismo della Chiesa Cattolica* n. 1465.

<sup>4</sup> B. PETRÀ, *Fare il confessore oggi*, Bologna, 2012, 137.

<sup>5</sup> Giovanni Paolo II nella sua prima enciclica *Redemptor hominis* insiste sul «diritto particolare dell’anima umana [...] ad un più personale incontro dell’uomo con Cristo crocifisso che perdona» (n. 20).

<sup>6</sup> GIOVANNI PAOLO II, Lett. Ap. *Misericordia Dei*, 7 aprile 2002.

<sup>7</sup> IRENEO DI LIONE, *Adv. Haer.* IV, 201-7.

vrebbe “mai uscire dal confessionale in una condizione peggiore di quella con la quale è entrato” ovvero maggiormente ostacolato nel suo cammino di fiducia verso Dio e verso la Chiesa. Come avverte il *Vademecum per i confessori* al n. 3.2: «Il ministro della riconciliazione abbia sempre in mente che il sacramento è stato istituito per uomini e donne che sono peccatori. Egli accoglierà, dunque, i penitenti che accedono al confessionale presupponendo, salvo manifesta prova in contrario, *la buona volontà* – che nasce da un cuore pentito e umiliato (salmo 50,19), benché in gradi diversi – di riconciliarsi con il Dio misericordioso» (EV 16/195).

La disponibilità ministeriale a celebrare l’incontro con la misericordia di Dio è contraddetta da alcuni atteggiamenti inadeguati nel ministro, tra gli altri ricordo:

- *confessare solo per dovere e di malavoglia*, caricando sui penitenti (anche inconsapevolmente) il peso dello sforzo che il ministro fa, restando in confessionale “coi piedi sulle spine”, confessando frettolosamente e in maniera agitata, senza un ascolto profondo dei penitenti;
- *confessare per sé stessi* (perché questo ministero è gratificante, fa sentire importanti...);
- *la dominazione dell’altro* nell’eccessivo dirigismo della coscienza (l’abuso di autorità talvolta scusato con la ricerca del maggior bene della persona);
- la *fretta* di voler vedere crescere le persone con il rischio di far passare i rimproveri per le reiterate cadute nel peccato come stimoli al progresso del penitente;
- l’assuefazione ad *ambiguità di base nella relazione* (confessarsi è l’occasione per rinsaldare legami interpersonali).

Alla luce di queste considerazioni, si comprende il particolare significato che il RP attribuisce alla preparazione dei due celebranti, ministro e penitente, perché possano accingersi alla celebrazione con *le giuste disposizioni spirituali*. Il n. 15 del RP recita:

«Il sacerdote e il penitente si preparino alla celebrazione del sacramento anzitutto con la preghiera. Il sacerdote invochi lo Spirito Santo, per averne luce e carità; il penitente confronti la sua vita con l’esempio e con le parole di Cristo, e si raccomandi a Dio perché perdoni i suoi peccati».

Nell’accoglienza del penitente si mette in azione il *compito paterno* del confessore (RP n. 10). Il n. 16 prevede che il confessore «accoglie il penitente con fraterna carità e lo saluta con espressioni di affabile dolcezza»; e il n. 41: «quando il penitente si presenta per fare la confessione, il sacerdote lo accoglie con bontà e lo saluta con parole affabili e cordiali». L’accoglienza non è un preliminare accessorio alla celebrazione, è “parte” di essa, e l’accoglienza efficace del ministro della Chiesa esercita un influsso di grazia sulle disposizioni del penitente<sup>8</sup>. Il RP n 42 prevede che queste parole di saluto (spontanee e sobrie) siano seguite dal saluto liturgico che consiste nel *segno della croce* (con il quale la relazione interpersonale s’innalza a livello dell’azione di culto, confessando la fede nella Pasqua di Cristo come vertice dell’economia salvifica trinitaria) e da un *invito alla fiducia* da scegliere tra sei formule assai ricche di risonanze bibliche e teologicamente pregnanti.

«Le parole di accoglienza del ministro dovrebbero stabilire subito un’atmosfera di profonda serietà, e al tempo stesso suscitare la fiducia in Dio. Il sacerdote dice: “Il Signore, che illumina con la fede i nostri cuori, ti dia una vera conoscenza dei tuoi peccati e della sua misericordia” (RP 42). Quanto forti e dolci risuoneranno tali parole nel cuore del penitente se il sacerdote le pronuncia con convinzione e dal profondo del cuore»<sup>9</sup>.

#### 4. Il ministero kerigmatico del confessore

Una novità del RP riformato è l’importanza attribuita all’atto ministeriale dell’annuncio della Parola di Dio<sup>10</sup>. Una volta accolto nello spazio della Chiesa, il peccatore viene accompagnato ad assumere nuovamente uno sguardo di fede sulla sua vita e ad attivare la memoria della relazione battesimale che lo stringe alla santa Trinità.

<sup>8</sup> «Il Rito della Penitenza si preoccupa che il ministro del sacramento, rappresentante di Cristo, faccia in modo che questo momento iniziale sia vissuto dal penitente nel modo più facile e fiducioso possibile. Tutti sappiamo quanto può essere difficile accostarsi alla confessione. Quando però si riesce a compiere il primo passo, la grazia è già all’opera. Per questo il sacerdote è chiamato a ricevere chi si presenta con lo stesso atteggiamento del padre del figliol prodigo, che corre incontro al figlio pentito appena lo vede da lontano» (CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, «Per riscoprire il “Rito della Penitenza”», *Notitiae* 2015/2 = CCDSD, «Per riscoprire il “Rito della Penitenza”»).

<sup>9</sup> CCDSD, «Per riscoprire il “Rito della Penitenza”».

<sup>10</sup> Cfr. M. FELINI, *La Parola della riconciliazione. L’ascolto della Parola di Dio nel rituale della Penitenza di Paolo VI*, Studia Anselmiana, Pontificio Ateneo Sant’Anselmo-EOS Verlag, Roma-St. Ottilien 2013.

Siccome la fede, come riconoscimento del Signore e di sé stessi nel Signore, nasce dall'ascolto della Parola, il RP dice che la celebrazione «della Penitenza deve prendere l'avvio *dall'ascolto della parola di Dio*, perché proprio con la sua parola Dio chiama alla penitenza e porta alla vera conversione del cuore» (n. 24). E al n. 17: «la lettura si può fare anche *nella preparazione* al sacramento».

Ai difetti di una confessione autori-flessiva, che si risolve in «una semplice ripetizione rituale [o] una sorta di esercizio psicologico» (n. 7c), si potrà ovviare educando i fedeli a una confessione contemplativa ed etero-referenziale, nella quale «il penitente confronta la sua vita con l'esempio e le parole di Cristo» (n. 15). Affinché il livello psicologico e morale del soggetto siano integrati in quello teologico e spirituale, occorre che, «sia l'esame accurato della propria coscienza, che l'accusa esterna, si facciano alla luce della misericordia di Dio» (n. 6b)<sup>11</sup>. Il principio teologico che la conoscenza del peccato è possibile solo alla *coscienza credente*, cioè a un uomo (cristiano) che sta in rapporto con Dio (n. 5), si traduce nel principio liturgico che «la parola di Dio illumina il fedele a conoscere i suoi peccati, lo chiama alla conversione e gl'infonde fiducia nella misericordia di Dio» (n. 17). Anche se in forma breve, la lettura biblica non va omessa e, in assenza di tempo a causa del numero dei penitenti, va sostituita con alcuni versetti della Scrittura, letti o recitati a memoria dal ministro (RP 17; 43). Seppure in maniera sobria, la celebrazione della Confessione assume la struttura di una Liturgia della Parola, quindi di un vero e proprio atto di culto (SC 56). Ci sono penitenti di diverse categorie (occasionalisti, routinari...) e con diversi gradi di maturità, tra i quali alcuni iniziano a celebrare con costanza e profondità il sacramento, in occasioni di ritiri, feste liturgiche, secondo un ritmo personale. Si deve immaginare una pastorale penitenziale differenziata, a diverse velocità. Si possono educare i fedeli a prepararsi a celebrare la Riconciliazione mettendo a disposizione per i tempi di Avvento e Quaresima, o nell'immediata preparazione al sacramento, un percorso biblico per la revisione di vita/esame di coscienza e maturazione del pentimento.

##### 5. Attenzioni pastorali per l'«ascolto» da esercitare nella Confessione

Il primo a prendere la parola nell'atto della confessione è il penitente. È preferibile parlare di «confessione» piuttosto che di accusa dei peccati. L'antecedente biblico del verbo «confessare» è il verbo ebraico *yadáh* (da cui viene il sostantivo *toda*: «fare una confessione») che conserva la sua ampiezza di significato nel verbo latino *confiteri* e significa al contempo confessare il Signore e confessare il peccato<sup>12</sup>. Confessare il Signore è un'azione cultuale che implica di riconoscere nella fede e proclamare nella lode le misericordie di Dio, cioè i suoi interventi salvifici nella storia, con l'apice rappresentato dalla Pasqua-Pentecoste. Dopo aver confessato il Signore come santo, giusto, benevolo e fedele all'Alleanza, il popolo si riconosce infedele, ingiusto, peccatore. La *confessio* è il concetto inglobante, mentre l'accusa di sé e del proprio peccato è il concetto inglobato, rappresenta una delle parti della Confessione nei suoi tre aspetti: *confessio laudis*, *confessio fidei* e *confessio vitae*<sup>13</sup>.

La relazione sacramentale che s'instaura tra ministro e penitente si muove nella sfera della confidenzialità e abbraccia tutte le sfumature che essa comporta: la manifestazione dell'intimità, l'esposizione di sé che rende vulnerabili all'altro senza poter anticipare la sua reazione (giudicante o accogliente), la perdita del controllo assoluto di alcuni vissuti fino ad allora custoditi nel segreto della coscienza individuale e ora condivisi con un altro da sé che ascolta, in nome di Cristo e della Chiesa, i racconti che gli sono confidati<sup>14</sup>.

L'Istruzione del S. Ufficio del 1947 al n. III indica alcune cautele che il confessore deve osservare, così che il rapporto che si viene a creare non abbia ad alimentare una familiarità eccessiva o ambigua, con il pretesto del sacramento. Evidentemente alcune delle indicazioni ci paiono superate, tuttavia rimane valida l'avvertenza che nella celebrazione del sacramento, tra confessore e penitente, si instaura un rapporto molto particolare di confi-

---

<sup>11</sup> «Il segno sacramentale di questa limpidezza della coscienza è l'atto tradizionalmente chiamato esame di coscienza, atto che deve esser sempre non già un'ansiosa introspezione psicologica, ma il confronto sincero e sereno con la legge morale interiore, con le norme evangeliche proposte dalla Chiesa, con lo stesso Cristo Gesù, che è per noi maestro e modello di vita, e col Padre celeste, che ci chiama al bene e alla perfezione» (*RecP* 31 IIII).

<sup>12</sup> Cfr. C. GIRAUDDO, *Confessare i peccati e confessare il Signore*, San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2013.

<sup>13</sup> Il RP recupera l'ampiezza semantica del verbo confessare: «il penitente riconosce e confessa la misericordia di Dio e a lui rende grazie» (n. 20); «tu possa confessare con fiducia i tuoi peccati e riconoscere la misericordia di Dio» (n. 42).

<sup>14</sup> E. PAROLARI, «Confessione, racconto e forme di ascolto pastorale», *La Scuola Cattolica* 136 (2008) 257-271.

denza e intimità che chiede a entrambi maturità, rispetto, misura per “negoziare” distanza e vicinanza. Sul versante del ministro occorre maturare sempre più la coscienza della sua identità di strumento sacramentale del Cristo e la necessità di essere animato da una sapienza pastorale.

La carità pastorale non è astratta e si innesta sui dinamismi umani del ministro che dovrà conservare uno sguardo vigilante e auto-critico rispetto alle sue intenzioni e comunicazioni in confessionale, ricordando che è responsabile anche delle risonanze emotive e relazionali che suscita nella persona del penitente. È normale che la relazione avviata in occasione del sacramento attivi dei dinamismi umani, simbolici e anche emotivi di cui il ministro dev'essere consapevole. La sua responsabilità consiste nel mantenersi in un atteggiamento di disponibilità accompagnato da prudenza e vigilanza che gli consente di interpretare il servizio nei confronti dei penitenti con totale libertà interiore e senza eccessi di coinvolgimento che indebolirebbero l'efficacia del suo intervento ministeriale. Particolare vigilanza è richiesta quando si tratta di sostenere penitenti feriti negli affetti, assillanti ed eccessivi nelle richieste di attenzioni, instabili e disturbati che chiedono la confessione per fini poco spirituali.

Il penitente è aiutato ad aprirsi con grande sincerità al confessore, come non farebbe con nessun altro, perché sa che il racconto confidenziale del suo vissuto e dei suoi peccati è protetto dal *sigillo del segreto sacramentale*. Non basta tuttavia questa norma ecclesiale per favorire il ricorso dei fedeli a un confessore<sup>15</sup>. Nella scelta di un confessore “di fiducia” giovano notevolmente alcuni fattori esterni e precedenti, come *lo stile abituale* di riservatezza, discrezione, equilibrio maturo di un presbitero.

Il rituale suggerisce al ministro di partecipare con un *ascolto attivo* alla confessione del penitente, intuendone le condizioni morali, il grado di maturazione spirituale e il livello culturale, e procurando di «adattare il rito alla situazione concreta dei penitenti» (n. 40). L'indicazione del RP è che il ministro deve «adattarsi in tutto, sia nelle parole che nei consigli alle condizioni del penitente» (n. 44) e questo criterio fondamentale concerne tutti gli aspetti del suo ministero: l'utilizzo del linguaggio (semplice, immediato, adatto alle diverse categorie di penitenti, consono alla loro mentalità), l'attenzione a mettere a proprio agio il fedele (si tenga conto anche della situazione culturale di fragilità emotiva e di forte drammatizzazione psicologica dei vissuti che rende le persone particolarmente suscettibili alle reazioni dell'interlocutore), la sensibilità pedagogica per capire il “bene possibile” da proporre a ciascuno.

Nel colloquio penitenziale sono *molto preziosi i silenzi* (di attesa, di comprensione, di rielaborazione). Se un confessore li sa gestire senza reagire subito, per riempire i vuoti di parole, consente al penitente di dischiudere la verità della sua anima a livelli sempre più profondi. Le parole dette in confessione sono simboliche, nel senso che accedono a profondità ulteriori e in una parola detta se ne può intravedere un'altra successiva. Il confessore non dovrebbe creare rigidità, ma mantenere quella pacatezza e pazienza che accoglie e facilita il dirsi, il “venir fuori” delle parole. Questa fine sensibilità è uno strumento pastorale fondamentale affinché la persona si senta accolta, compresa, si metta a suo agio e apra il suo cuore, grazie alla postura di un ministro che facilita il racconto di sé. C'è un'arte pastorale di intuire e accompagnare l'evoluzione psicologico-spirituale che avviene durante il colloquio penitenziale, dalle prime reazioni (rigidità, difesa, disagio, vergogna...) a uno stato d'animo quietato e aperto.

Il confessore sa leggere tra le righe *anche il non detto*, ascolta *tutta la persona* e non solo quello che dice attraverso le parole. Molti penitenti parlano con la mimica del viso, col tono della voce, con l'affanno, con la gesticolazione, con gli imbarazzi, con gli sguardi, con le lacrime. Anche dietro una confessione stereotipata, a partire dalla “musica di sottofondo” (i linguaggi non verbali dell'anima), il confessore sa scorgere il rivelarsi di un dramma sofferto, di un pentimento, di un desiderio di ritrovare la pace con Dio<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> Nella nostra cultura mediatica e tecnologica è ancor più necessario «porre attenzione ai rischi riguardo alla discrezione e al riserbo, alla protezione dell'anonimato e della segretezza, minacciati oggi dalla facile e sacrilega intercettazione, registrazione e diffusione del contenuto della confessione (cf. CIC can 983)»: CCDDS, «Per riscoprire il “Rito della Penitenza”». Le ragioni di riservatezza e di tutela necessarie al colloquio penitenziale, unite alle esigenze liturgiche del rito che chiede di venire celebrato in tutta la ricchezza delle sue parti e dei gesti, giustificano l'impegno per trovare le soluzioni più complete nel progettare i confessionali o gli spazi adibiti a penitenzieria.

<sup>16</sup> «Bisogna saper intravedere ciò che si nasconde dietro un accenno timoroso o discreto, cogliere al volo il contenuto di un'accusa, delicata o sofferente»: G.B. GUZZETTI, *Confessore, Enciclopedia Cattolica IV*, coll. 252-255.

Il confessore evita *l'atteggiamento distruttivo dell'indifferenza*. Col suo modo di porgersi cerca di facilitare in tutto la confessione del suo interlocutore: non manifesta fretta o noia, superiorità o distacco, apatia, disinteresse, disattenzione, disimpegno, freddezza, insofferenza, neutralità. Tutto ciò lo farebbe percepire lontano, assente. Dopo un siffatto ascolto superficiale, quando toccherà al confessore prendere la parola, farà una “diagnosi” semplificatrice e pressapochista lasciando l'impressione di non aver ascoltato in profondità la confessione e perciò di non aver compreso la serietà che la persona attribuisce agli aspetti (spesso sofferti) della sua vita che ha manifestato e condiviso. Il confessore attento non minimizza mai le proporzioni di quanto gli è stato consegnato pronunciando giudizi abbozzati, frettolosi, superficiali, semplificatori. Favorisce e non smorza il sentimento penitenziale di colui che si sta sforzando di aprire la sua anima davanti a Dio.

Il confessore facilita la confessione del penitente se *non reagisce con segni di sorpresa spiacevole, di irritazione o disagio* (verbali, corporei, gestuali) che potrebbero bloccare la confessione. Un atteggiamento assai nocivo è *fare dell'ironia* su ciò che il penitente ha detto. Il confessore mantiene sempre un comportamento pieno di rispetto e delicatezza: in ogni penitente vede un figlio amato da Dio e non vuole in alcun modo che la percezione di questo amore da parte del penitente sia compromessa dal suo modo inopportuno di reagire alle debolezze e ai vissuti morali confessati. Questa serie di attenzioni ci rende consapevoli che è inadeguato uno *stile burocratico* di confessare che mira solo a verificare se ci sono le condizioni necessarie per impartire un'assoluzione valida e si concentra quasi esclusivamente sul “dire i peccati” (nella loro materialità e oggettività) senza lasciare il tempo e le condizioni necessarie al penitente di dir-si, cioè di accompagnare la confessione dei peccati con la confessione del suo stato di peccatore e del suo cuore penitente.

#### 6. Gli atti di linguaggio del confessore: “come” dire e “cosa” dire

Nell'ascolto delle confessioni prevale nel ministro il “non verbale”: il corpo stesso è “parlante”. Con le sue posture composte e opportune (sguardo, movimenti...), il corpo esprime la cura verso il penitente fatta di profonda e rispettosa attenzione. Poi il ministro prende la parola. È decisivo non solo il contenuto di ciò che è tenuto a dire (il “cosa”) ma anche il modo in cui si esprime (il “come”). Sappiamo, solo per fare un esempio, quanto la vocalità (l'impostazione e il tono della voce) siano importanti all'interno di una relazione dialogica. L'esortazione di San Giovanni Paolo II, *Reconciliatio et Paenitentia* invita i confessori ad apprendere «il metodo del dialogo pastorale» (n. 25), in particolare l'arte del colloquio penitenziale che implica di essere dei buoni ascoltatori e dei fini osservatori, esperti dell'animo umano e della cura pastorale delle anime<sup>17</sup>. Anzitutto ricordiamo che il linguaggio usato dal confessore deve essere vitale e semplice. Il dono di “parlare delle cose spirituali in termini spirituali” (1Cor 2,13) implica di saper rendere semplici le cose divine. Nel mondo pastorale è meglio un saggio che un colto lezioso che la gente non capisce. Non bisogna parlare a un fedele con un linguaggio che gli risulta incomprensibile, distante e astratto. Al contrario, bisogna immedesimarsi nelle obiettive difficoltà del penitente che spesso si riscontrano nell'incapacità dichiarata di mettere in parole i suoi vissuti di coscienza.

Passando a “cosa dire” al penitente, il RP prevede una serie di interventi di genere diverso a cui corrispondono anche linguaggi diversi. Leggiamo alcuni numeri significativi:

n. 18 *Il sacerdote lo aiuti, se necessario, a fare con integrità la sua confessione, lo esorti a pentirsi sinceramente delle offese fatte a Dio, gli rivolga buoni consigli per indurlo a iniziare una vita nuova, e lo istruisca, qualora ce ne fosse bisogno, sui doveri della vita cristiana.*

n. 44: *Il sacerdote aiuta, se necessario, il penitente a fare una confessione integra, gli rivolge consigli adatti e lo esorta alla contrizione dei suoi peccati, ricordandogli che per mezzo del sacramento della Penitenza il cristiano muore e risorge con Cristo, e viene così rinnovato nel mistero pasquale.*

---

<sup>17</sup> Puntuali le indicazioni di *RecP* al n. 29: «Per l'efficace adempimento di tale ministero, il confessore deve avere necessariamente qualità umane di prudenza, discrezione, discernimento, fermezza temperata da mansuetudine e bontà. Egli deve avere, altresì, una seria e accurata preparazione, non frammentaria ma integrale e armonica, nelle diverse branche della teologia, nella pedagogia e nella psicologia, *nella metodologia del dialogo* e, soprattutto, nella conoscenza viva e comunicativa della parola di Dio. Ma ancora più necessario è che egli viva una vita spirituale intensa e genuina». Gregorio Magno, nella *Regola pastorale* (Parte I, cap. 1), dice che *l'arte delle arti è la cura delle anime* e non può essere lasciata all'improvvisazione ma chiede apprendistati, esercizio, verifiche. La prima cura dei penitenti è la cura dei confessori.

Possiamo individuare in questi due numeri, sintetici e densi, alcuni generi diversi di intervento del ministro nella cura del penitente, a cui corrispondono tre diverse tipologie di linguaggio pastorale/penitenziale:

- la *parola pronunciata nello Spirito*, che è parola profetica di discernimento e parola “paracletica” di consolazione, incoraggiamento e consiglio;
- la *parola parenetica* dell’esortazione alla conversione e dell’istruzione della coscienza morale che ha la caratteristica della illuminazione, della correzione e della formazione del giudizio morale corretto;
- la *parola maieutica della domanda*, finalizzata ad aiutare il penitente a fare una confessione integra.

Il fatto che la Confessione assuma la forma di un colloquio e che il RP stesso indichi *le tappe e i diversi elementi* che il dialogo penitenziale deve assumere, ci aiuta a comprendere come la *forma* rituale vada concepita e messa in atto alla maniera di un *canovaccio flessibile e adattabile* alla relazione che va instaurandosi tra i celebranti sotto le mozioni dello Spirito, piuttosto che uno schema rituale fisso e prestabilito in tutti i dettagli da eseguire. Questo non significa, tuttavia, confondere il colloquio penitenziale tipico della riconciliazione sacramentale con una conversazione generica e, nel caso di un penitente che si disperde in troppe parole, sarà compito del ministro ricondurlo alla consapevolezza che si sta celebrando un sacramento di perdono. La parola della confessione ha una «valenza rituale» e la forma che essa assume dipende da «ciò che ha ritualmente preceduto, soprattutto la proclamazione della parola di Dio. [Questo] mostra che la confessione dei peccati non trae origine solo dall’iniziativa del penitente. In verità, si radica nella grazia di aver ascoltato la parola di Dio, col risultato di sentirsi mossi al pentimento e alla contrizione»<sup>18</sup>.

### 6.1. Il ministro giudice e co-discernitore dell’opera dello Spirito nella conversione

Nel RP la funzione tradizionale di giudice è confermata, ma la categoria giudiziale (secondo l’analogia della “sentenza” fissata dal decreto tridentino per affermare l’oggettiva efficacia della parola certa del perdono divino pronunciata dal ministro) viene reinterpretata alla luce della categoria biblica del discernimento («*discretionem spiritus*» con allusione al dono di discernere gli spiriti di 1Cor 12,10). Il ministero giudiziale fondamentale del confessore è «il discernimento degli spiriti [inteso come] l’intima cognizione dell’opera dello Spirito nel cuore degli uomini: dono dello Spirito Santo e frutto della carità (cfr. Fil 1,9-10)» (n. 10) per giungere a formulare «un giudizio spirituale» (n. 6b), cioè un giudizio secondo la mozione dello Spirito, che aiuti il penitente a orientare la sua conversione nella duplice prospettiva, teologale (la *metánoia* evangelica quale «cambiamento intimo e radicale mosso dalla santità e bontà di Dio»: n. 6a) e morale (“riordinare” e “emendare” la vita: nn. 6a e 6c).

Perché è necessario l’intervento di un co-discernitore della coscienza? Commettendo il peccato mortale, che è sempre menzogna e sovvertimento dell’ordine divino, il battezzato perde il rapporto vivo con lo Spirito di verità e, dunque, la facoltà del discernimento, cioè quel dono di chiaroveggenza che consente alla coscienza di nominare nella verità gli atti e le intenzioni. Il cristiano peccatore è incapace di giudicarsi rettamente e chiama la Chiesa ad aiutarlo a leggere la sua coscienza. Il principio del giudizio non è dunque la coscienza individuale come soggettività assoluta, ma la coscienza religiosa come realtà dialogica. I Padri della Chiesa parlano del dono della *cardiognosia*, una sorta di perspicacia spirituale, uno spirito di profezia che permette al confessore/padre spirituale di intuire i disegni e i desideri di Dio sulla persona, e più ampiamente di cogliere cosa si muove dentro il suo cuore. La “materia” della confessione non sono esclusivamente gli atti morali disordinati e il senso della confessione non si esaurisce nel determinare il valore oggettivo dei singoli atti (cosa è peccato e cosa no, quale peccato è mortale e quale veniale e via dicendo), ma più radicalmente lo stato peccaminoso della coscienza, di cui gli atti esterni sono un indicatore<sup>19</sup>.

Il RP parla di «buoni consigli» e di «consigli adatti» per proseguire nella vita nuova, da consegnare al penitente. Come ascoltare, dunque, le confessioni in modo “spirituale” così da discernere l’opera dello Spirito nei cuori e rivolgere una parola profetica per favorire la conversione? Papa Francesco, rivolgendosi ai partecipanti al corso sul foro interno della Penitenzieria Apostolica, così si è espresso: «Quando si ascoltano le confessioni

<sup>18</sup> CCDDS, «Per riscoprire il “Rito della Penitenza”».

<sup>19</sup> «Di fronte alla coscienza del fedele [...] il confessore è chiamato a un alto compito [...]: conoscere di quel fedele le debolezze e cadute, valutarne il desiderio di ripresa e gli sforzi per ottenerla, discernere l’azione dello Spirito santificatore nel suo cuore» (*RecP* n. 29).

sacramentali dei fedeli, occorre tenere sempre *lo sguardo interiore rivolto al Cielo, al soprannaturale*. Anche il modo di ascoltare l'accusa dei peccati dev'essere soprannaturale: ascoltare in modo soprannaturale, in modo divino; rispettoso della dignità e della storia personale di ciascuno»<sup>20</sup>. Non è lontano il rischio di incasellare i penitenti in schemi e teorie (farne dei “casi” psicologici o morali) e perdere il rispetto fondamentale per la persona che è *un mistero irripetibile e insondabile*, nel cui cuore coesistono e si muovono spiriti contrari: lo spirito del nemico e lo spirito buono. Se è vero che la persona è “mistero”, lo è fin dall'inizio e non solo alla fine delle nostre analisi razionali. Questo significa che è costitutivamente un “mistero” in quanto “persona”, nel suo essere a immagine del mistero di Dio, irriducibile ai funzionamenti della natura. Sarà, allora, necessario “andare oltre” o meglio “più nel profondo” rispetto ai primi giudizi sugli aspetti apparenti e fenomenici dei penitenti.

Per un confessore questo implica l'ascolto “nello Spirito” di tutta la persona, la cui verità percepita può emergere gradualmente, nel suo raccontarsi e riconoscersi responsabile di peccato. I primi abbozzi di giudizio da parte del confessore possono essere rivisti, arricchiti, precisati, sconfessati da altri particolari che emergono lungo la confessione e si rivelano decisivi per ponderare con più oggettività gli atti disordinati, le intenzioni soggiacenti, il grado di coinvolgimento della libertà, i condizionamenti, le circostanze... tenendo conto della complessa biografia umana e spirituale della persona. L'ascolto dei penitenti dev'essere perciò disteso, prolungato quanto necessario; il criterio generale è di non interromperli (salvo il caso di eccessi di verbosità e discorsi inopportuni su terze persone) anche nel caso in cui il confessore vorrebbe subito reagire su qualche dettaglio. Meglio pazientare e avere il tempo necessario per custodire nel cuore le parole che si ascoltano.

Mentre ascolta le confessioni, il ministro non si deve preoccupare di cosa dovrà dire subito dopo che il penitente avrà terminato la sua confessione. Nell'esercizio dell'ascolto e della comunicazione di una parola profetica, il confessore si consegna, in tutto, alla guida e ai suggerimenti dello Spirito. Opera in base a come è mosso dallo Spirito (*pneumatokinêtos*), rispetto al quale avverte un senso di dipendenza e docilità. Accompagna l'ascolto dei penitenti con un atteggiamento interiore di epiclesi permanente per ricevere carità, purezza di intenzioni, luce soprannaturale, e agire in obbedienza alle sue ispirazioni. Il confessore ascolta le confessioni *pregando* (nella forma sacerdotale dell'intercessione), cioè facendo a nome del peccatore quello che lui dovrebbe fare, ma che ancora non è in grado di fare da solo, e che ottiene grazie al ministro che intercede, “si mette in mezzo” tra lui e il Padre. L'osmosi spirituale tra ministro e penitente crea lo spazio per l'agire attuale dello Spirito. Esercita un influsso benefico sul penitente aprendolo a ricevere la luce che Dio gli vuol dare e gli può dare in proporzione della sua recettività nella preghiera. Il confessore fa passare nel mistero del Padre tutto quello che il figlio penitente sta dicendo e in questo modo *apre a Dio* la sua confessione.

L'azione del discernere consiste nel saper leggere l'anima, con un dono di chiaroveggenza (*cardiognosia*) che i Padri non reputano un carisma straordinario o una qualità propria dei sensitivi, ma una qualità di conoscenza intuitiva del cuore delle persone, frutto dello Spirito Santo donato al confessore che «invoca lo Spirito per avere luce e carità» (RP 15). Impossibile conoscere qualcuno al di fuori della carità, che è per eccellenza il dono dello Spirito che il Padre versa nei cuori (Rm 5,5). Questo “carisma” spirituale, il confessore lo deve approfondire con lo studio dell'insegnamento morale della tradizione ecclesiale e apprendendo la sapienza pastorale della *cura animarum* a confronto altri confessori esperti. Da parte del confessore la condizione fondamentale per riconoscere l'opera di Dio nelle persone è l'essere puro di cuore, cioè integro e retto, perché libero da interessi o progetti “propri” su di loro.

La parola paracletica, di consolazione perché pronunciata nello Spirito Paraclito, non è una parola didattica o concettuale, è piuttosto una parola vitale e simbolica (crea comunione), “profetica” in quanto comporta la visione intuitiva dell'io interiore del penitente (la *diorasis* di cui parlano gli scritti monastici). Il confessore chiamato a esercitare il potere spirituale della cura pastorale riceve dall'alto il dono del consiglio, dunque sa di non essere lui l'origine di quelle parole “ispirate” che con semplicità e umiltà trasferisce al penitente in qualità di semplice strumento umano dello Spirito. Il modo in cui il confessore trasmette le parole profetiche e i consigli spirituali dev'essere personalizzato per ciascun penitente e libero dagli accenti di paternalismo, di eccessiva direttività e imperatività nel somministrare indicazioni per il cammino di conversione, che sortirebbero una

---

<sup>20</sup> FRANCESCO, «Discorso ai partecipanti al corso sul foro interno organizzato dalla Penitenzieria Apostolica», *Osservatore Romano* (13.3.2015) 7.

dipendenza esagerata dal confessore, fino a scivolare in forme di abuso spirituale e di coscienza<sup>21</sup>. Una parola pronunciata dallo Spirito nel cuore del confessore e rivolta a beneficio del penitente gli andrà consegnata con una modalità conforme all'azione dello Spirito stesso, che invita, sollecita, ma non obbliga mai con forza coercitiva. Compito del co-discernitore è formare la coscienza alla libertà e all'autonomia, aprendola al dialogo con lo Spirito e addestrandola ad acquisire la capacità di discernimento spirituale<sup>22</sup>.

## 6.2. Il ministro mistagogo del pentimento

Il RP assegna al confessore anche un *ministerium parentico*, rivolto all'esortazione: «Esorta il penitente a pentirsi sinceramente delle offese fatte a Dio, gli rivolge buoni consigli per indurlo a iniziare una vita nuova» (n. 18); «gli rivolge consigli adatti e lo esorta alla contrizione ricordandogli che per mezzo del sacramento della Penitenza il cristiano muore e risorge con Cristo, e viene così rinnovato nel mistero pasquale» (n. 44).

Cosa dovrà tenere presente il confessore nell'atto di aiutare il fedele a maturare un pentimento "sano", ovvero una "tristezza secondo Dio", che produce un pentimento irrevocabile e porta alla salvezza e non una "tristezza secondo il mondo" che produce la morte (cfr. 2Cor 7,9-10). Anzitutto, con finezza di intuizione spirituale, egli dovrà cogliere la natura del pentimento, se è senso di colpa, rimorso, risentimento, delusione di sé perché si è tradito il proprio ideale morale, tutti sentimenti che nascono nell'orizzonte dell'uomo carnale e che possono rappresentare un passaggio (non per forza patologico) del formarsi della coscienza morale del peccato, una sorta di "presentimento del male" che evolve da senso di colpa a coscienza del peccato. Il confessore – che a sua volta è un "penitente" e conosce i dinamismi interiori della conversione – eviterà di ricorrere a parole, giudizi, reazioni che vanno a rinforzare il senso di colpa ipersoggettivo e paranoico, mentre favorirà nel penitente tutto ciò che lo apre a Dio e innesta l'esperienza della fede sul sentimento della colpa. L'eucologia del RP traduce questi concetti teologici in preghiera: «Signore Gesù, quando Pietro ti rinnegò tre volte, tu lo guardasti con amore misericordioso, perché piangesse il suo peccato; volgi ora a noi il tuo sguardo e ispiraci alla sincera penitenza, perché ci convertiamo a te e ti serviamo con fedeltà in tutta la nostra vita» (Appendice II, n. 25). «È il vero pentimento nello Spirito Santo la pietra di paragone di ogni esperienza spirituale autenticamente cristiana»<sup>23</sup>.

È bene che nell'esortare il penitente, il confessore si avvalga di immagini e metafore bibliche, di brevi versetti della Parola, che recuperano alcune espressioni usate dal penitente e le commentano, collocandole in una dinamica di fede, all'interno della prospettiva più ampia del mistero della redenzione. Questo richiamo «al carattere teologale [...] è l'aspetto più fondamentale del sacramento e invita a un rinnovamento profondo dello stile delle esortazioni sacerdotali: oltre il moralismo individuale o sociale e lo psicologismo, c'è il mistero di Cristo morto per i nostri peccati e risuscitato per renderci giusti»<sup>24</sup>. L'accento non cade sullo sforzo ascetico individuale per rimuovere i vizi e adeguarsi alle regole morali, ma sulla sinergia per assecondare l'intima azione dello Spirito che muove al pentimento e stimola a ritornare nella comunione personale con il Padre dentro la comunione ecclesiale. Dal punto di vista della sequenza rituale, all'esortazione del confessore segue l'invito a recitare la preghiera con cui «il penitente manifesta la sua contrizione e il proposito di una vita nuova, [e] chiede a Dio

---

<sup>21</sup> Sulla delicata materia si veda: J. HÄUSELMANN – F. INSA, «Abuso di potere, abuso spirituale e abuso di coscienza: somiglianze e differenze», *Tredimensioni* 20/1 (2023), 42–53; G. INCITTI, «Aspetti pratici nel sacramento della Riconciliazione riguardanti la protezione dei minori e degli adulti vulnerabili», *Periodica* 109 (2020) 581-607.

<sup>22</sup> Il RP, riplasmando la categoria del "giudizio" penitenziale alla luce di quella biblica e patristica del "discernimento", intende ovviare, tra l'altro, ai limiti di un giudizio eteronomo, cioè proveniente da un'autorità esterna, mentre il giudizio ecclesiale implica il concorso del giudizio spirituale del ministro e del penitente stesso (per questo parlo di co-discernimento), come leggiamo in una rubrica del RP: «La venuta del Signore comporta un giudizio. La scelta del premio o del castigo vien fatta ora da noi, con le nostre opere. Quando il Signore si manifesterà, anche la nostra scelta diverrà manifesta. La penitenza è appunto il momento della scelta e della decisione» (Appendice II, n. 22).

<sup>23</sup> A. LOUF, *Generati dallo Spirito. L'accompagnamento spirituale oggi*, Qiqajon, Magnano 1994, 141. Nella confessione «il pastore incontra tante miserie umane, ma anche il meglio: il pentimento» (Papa FRANCESCO, *Aprite la mente al vostro cuore*, 32). Sulle dinamiche spirituali del pentimento si veda G. BUSCA, *La riconciliazione "sorella del battesimo"*, Roma 2011, 129-151.

<sup>24</sup> P. JOUNEL, «La liturgie de la réconciliation», *MDieu* 117 (1974) 20.

Padre perdono dei suoi peccati. È bene usare una formula composta di espressioni della Sacra Scrittura» (RP 19; 45)<sup>25</sup>.

Ci si può chiedere se l'esortazione a pentirsi possa prendere talvolta la forma di una *correzione energica* e se la stessa Parola di Dio che annuncia perdono e misericordia possa assumere la forma del *rimprovero*, come fece il profeta Natan con Davide per indurlo a confrontarsi con le proprie nefandezze e riconoscere il suo delitto (cfr. 2Sam 12,13; Sal 50)<sup>26</sup>. I Padri insegnano che il peccato riduce l'uomo ad uno stato interiore di *ainesthesia*, cioè di insensibilità, di ebetudine, di atonia e tiepidezza riguardo alle cose spirituali: «I demoni opprimono l'anima quando le passioni si moltiplicano; essi rendono l'uomo insensibile, spegnendo le facoltà dei suoi sensi spirituali, così ch'egli non sente più assolutamente alcuna delle cause virtuose che sono la sua vita»<sup>27</sup>. L'effetto di un indurimento del cuore sortisce la resistenza ad accogliere gli appelli dello Spirito alla conversione. Per svegliare l'anima da questo letargo spirituale, la Parola di Dio – secondo la metafora di Origene – si comporta come un *pedagogo energico* che si serve delle sue parole come di un flagello che colpisce la coscienza di chi ascolta<sup>28</sup>. Anche Sant' Ambrogio parla del valore medicinale della *correptio*, in cui agisce la Parola di Dio:

«Chi vuol essere sanato, non ha paura del rimprovero, solo *non vuole essere rimproverato nello sdegno, bensì nella parola di Dio*. La parola di Dio è salute [...] Osserva dunque che, chi vuol essere curato, accetta qualsiasi prescrizione del medico, e fa attenzione allo svolgimento! Per prima cosa il malato fa vedere al medico le proprie ferite e gli dice: 'Curami! Ma, ti prego, senza foga, perché la mia debolezza non può sopportare una cura troppo energica!'. La medicina di Cristo è il rimprovero; il Signore infatti rimprovera chi vuole convertire (*Medicina Christi correptio est; corripit enim Dominus quem vult convertere*). Perciò anche Paolo dice al medico: Critica, scongiura, biasima. [...] Per prima cosa chiede di essere criticato; successivamente di essere rimproverato, che è più forte! Infine, non solo confessa i propri peccati, ma anche li elenca e se ne incolpa: non vuole che le proprie colpe restino nascoste. Come le infiammazioni, che non possono essere lenite quando sono interne, ma fanno intravedere la possibilità di guarigione quando scoppiano all'esterno, così anche il male dei peccatori: finché resta nascosto, brucia; ma svapora, se vien portato allo scoperto dalla confessione. E per questo che il giusto, quando prende parola, è il primo ad accusare sé stesso, prima che il contagio si diffonda all'interno. Il ricordo dei peccati infatti opprime la coscienza, se non si chiede la medicina»<sup>29</sup>.

Nell'accogliere il penitente, il confessore sa che il suo compito è «guidarlo alla luce della verità» (RP 10b) anche attraverso la chiarezza, la fermezza e la franchezza della parola che ammonisce, istruisce la coscienza, rimprovera per provocare la consapevolezza e l'assunzione della responsabilità morale. Tuttavia, come scrive l'abate cistercense André Louf, il confessore è preoccupato di farsi alleato della voce interiore del Paraclito (avvocato e consolatore) mentre farà molta attenzione a non dar manforte alle voci del «censore interiore», il quale agisce in ciascuno come un'istanza inconscia che esercita una certa autorità sulle opzioni concrete. È una sorta di cristallizzazione dei ricordi di istanze e figure di autorità rilevanti nella formazione della struttura psichica del soggetto; i loro giudizi hanno svolto un ruolo preponderante nella sua vita morale (in base ai comandi interiorizzati: proibito-permesso; punito-premiato; bravo-cattivo...). Il censore interiore rappresenta il nemico giurato del Maestro interiore e influisce a paralizzare il peccatore in un'autoaccusa permanente<sup>30</sup>.

---

<sup>25</sup> «Sono offerte dal Rituale dieci possibili preghiere. Anche se, come per le pericopi bibliche, in ogni celebrazione ne viene adottata soltanto una, il meditare tutti i singoli testi proposti potrà aiutare a scorgere le molte facce della pietra preziosa incastonata in questo momento del sacramento. [le preghiere del penitente] sono tutte chiaramente ispirate alla sacra Scrittura. [...] In risposta all'invito del sacerdote a manifestare la propria contrizione, il penitente pronuncia le stesse parole usate per millenni da Israele e dalla Chiesa. Pregando oggi tali formule, i penitenti sperimentano che la loro storia di peccato e il perdono di Dio sono parte del grande dramma narrato dalle pagine della Bibbia. Il dramma del peccato e del perdono continua ora nelle nostre esistenze, e le medesime preghiere suscitate dallo Spirito illuminano perfettamente questo momento. [...] Con esse impariamo a pregare con le stesse parole e immagini della Scrittura, esprimendo la nostra contrizione e chiedendo perdono. Con esse impariamo che pure noi siamo coinvolti nei mirabili eventi di misericordia narrati nella Bibbia» (CCDDS, «Per riscoprire il "Rito della Penitenza"»).

<sup>26</sup> Interessanti gli approfondimenti biblici di M. CUCCA – B. ROSSI – S.M. SESSA, «*Quelli che amo io li accuso*». *Il rib come chiave di lettura unitaria della Scrittura. Alcuni esempi*, Assisi 2012.

<sup>27</sup> Citato in I. HAUSHERR, *Pénthos*, Edizioni scritti monastici, Abbazia di Praglia, Bresso di Teolo (Padova) 2013 115.

<sup>28</sup> Cfr. ORIGENE, *Omellie su Geremia VI,2; Su Isaia IV,3*.

<sup>29</sup> AMBROGIO, *Commento al salmo XXXVII, passim*. La Parola ha avuto un ruolo fondamentale nella conversione di Agostino: «Domine, amo te. Percussisti cor meum verbo tuo, et amavi te» (*Confessioni* 10,6,8).

<sup>30</sup> L'idea si trova in A. LOUF, *Sotto la guida dello Spirito*, Qiqajon, Magnano 1990, 108.

«Il pentimento cristiano non è ridicibile né paragonabile a nessun'altra esperienza dell'uomo lasciato alle sue sole forze. Non lo si può contraffare senza il rischio di cadere nel ridicolo o di sprofondare nello squilibrio. È un frutto certo dello Spirito Santo e uno dei segni meno contestabili della sua azione nell'anima. In realtà per ognuno il pentimento non può che scaturire dai cocci dello specchio interiore e una volta che si siano regolati i conti con il censore interiore. La psicologia ci aiuta così a situare meglio la sorgente e il senso del pentimento: sono ben distinti da certe reazioni psicologiche del tutto primarie che liberano i sensi di rimorso e danno origine a rimproveri di coscienza che non sono per nulla il frutto di un intervento diretto dello Spirito santo»<sup>31</sup>.

### 6.3. *Il ministro maestro e educatore della coscienza*

L'imbarazzo e la superficialità di certe confessioni sono in parte dovuti al reale disagio che provano i penitenti di fronte alla sproporzione tra la richiesta, così intima e difficile, di scegliere le parole adatte a descrivere la propria colpa davanti a Dio e alla Chiesa, e l'assenza di un congruo accompagnamento ecclesiale nella maturazione dei passi che conducono alla decisione di celebrare il sacramento. Esame di coscienza, pentimento e decisione di confessarsi, sono lasciati ancora all'iniziativa individuale. I pastori non dovrebbero minimizzare le reali difficoltà, non sempre imputabili alle negligenze del penitente, di reperire le parole per veicolare l'accusa del peccato. Questo "difetto di parola" spesso viene esplicitato dai penitenti, i quali, pur avvertendo uno stato diffuso di peccato e il bisogno di oggettivarlo e portarlo nella confessione, non sanno "come dire" i peccati, il che non equivale a "non avere nulla da dire". È curioso che nelle formule sacramentali in uso nella nostra liturgia è sempre la Chiesa a mettere sulla bocca del fedele parole prestabilite, con formule stereotipe da imparare a memoria. L'unico caso in cui gli è chiesta un'iniziativa di parola personale e spontanea, è per "dire" nella Chiesa la parola più impegnativa, cioè quella con cui confessa il peccato e consegna il fallimento della sua vita cristiana.

Il bisogno di verbalizzare le colpe è parte del processo penitenziale di rielaborazione della colpa, che comporta il *labor paenitentiae* (un travaglio penitenziale) e richiede una serie di operazioni per chiarificare la coscienza, illuminarla, istruirla e abbisogna dell'aiuto del confessore e della sua funzione maieutica. Le riflessioni che seguono intendono precisare *il senso e i limiti delle domande* che il confessore rivolge al penitente.

L'interrogazione del penitente nei manuali classici dei confessori era considerata uno dei doveri irrinunciabili del confessore il quale è responsabile della celebrazione valida e fruttuosa del sacramento, che dev'essere vissuto nei suoi requisiti essenziali, tra cui l'integrità dell'accusa dei peccati, a cui provvede interrogando il penitente. Due sono i presupposti principali di questa azione ministeriale. Il primo è l'indole giudiziale del sacramento: il ministro deve giudicare con cognizione di causa, accertare se il penitente ha peccato e in qual misura, se è pentito e quale proposito ha maturato. Per l'acquisizione di questi elementi ci si affida soprattutto all'accusa spontanea del penitente che in taluni casi potrebbe anche non essere sufficiente. Da qui la necessità di approfondire tramite le domande. Il secondo presupposto è la dottrina tridentina dell'integrità della confessione. Per il concilio di Trento non basta una confessione generica; è richiesta l'accusa specifica dei peccati gravi secondo il numero, la specie e le circostanze che la possono mutare. Per la valida assoluzione è sufficiente l'accusa formalmente integra dei peccati, a seguito di un diligente esame di coscienza (con la sincera volontà di completezza).

Rispetto alle domande da rivolgere al penitente, il RP, ai nn. 18 e 44, afferma: «Il sacerdote, *se necessario*, aiuta il penitente a fare con integrità la sua confessione». Si noti che non c'è obbligo assoluto di interrogare; "se necessario" significa che esiste obbligo solo se c'è il dubbio che il penitente manchi all'integrità della confessione (riguardo ai peccati gravi). Il CIC, al can. 979, precisa: «nel porre le domande il sacerdote proceda con prudenza e discrezione, considerata invero la condizione e l'età del penitente e si astenga dall'indagare sul nome del complice».

È importante porre la massima attenzione nel porre solo domande opportune. Ricordo alcuni criteri. Le domande sono lecite a condizione di essere:

---

<sup>31</sup> A. LOUF, *Generati dallo Spirito*, Qiqajon, 142-143.

- *necessarie*, cioè indispensabili per l'integrità della confessione e per la retta direzione del penitente; necessarie per verificare se è incorso in censure (scomunica e interdetto per i peccati che sono anche delitti); per assicurare la serietà dovuta alle opere penitenziali e verificare se c'è necessità di restituzione;

- *prudenti*, cioè devono tener conto della persona e non fornirle informazioni indebite, arrecarle scandalo nei modi e nelle espressioni del linguaggio;

- *moderate*, per evitare la pignoleria, la minuziosità, come se la confessione fosse una sorta di aritmetica della coscienza;

- *utili*, perché il confessore è medico e deve suggerire i rimedi opportuni ed efficaci rispetto alla liberazione dalle pene dei peccati e alla guarigione della memoria del cattivo passato<sup>32</sup>.

Le domande *nocive* sono quelle che non apportano alcun vantaggio al penitente, anzi inducono in lui maggiore disagio e odiosità verso il sacramento, con il rischio che ne rimanga lontano in futuro. Le domande *vietate* esplicitamente dal Codice (can. 979) sono, infine, quelle che mirano a indagare sull'identità del complice.

Per quanto concerne il VI comandamento esiste un'istruzione del Sant'Ufficio del 16 maggio 1943 che invita ad essere particolarmente *sobri* nelle domande in questo ambito. Dopo aver indugiato sul «pericolo legato al fatto che il confessore non si controlli nell'interrogare e nell'istruire i penitenti circa il VI comandamento del Decalogo» e rammentato come alcune forme di curiosità morbosa e ossessiva «offendono facilmente la sensibilità dei fedeli, prestano il fianco a sospetti e possono costituire l'inizio di una profanazione del sacramento», il documento dà indicazioni precise ai confessori circa l'opportunità e i modi di porre domande in tale materia:

«Ricordi, inoltre, il confessore che il precetto divino sull'integrità della confessione non urge se si determina, per il penitente o il confessore, un grave danno, che sia estrinseco alla confessione; dunque quando, dall'interrogazione, sorge un fondato timore di scandalo per il penitente o di rovina per lo stesso confessore, bisogna rinunziarvi. Nel dubbio, resti scolpito nella mente il monito comune fra i dottori, che, cioè, *in questa materia è meglio venir meno in qualcosa che eccedere con pericolo di rovina. Infine il confessore, interrogando, proceda sempre con somma cautela, proponendo anzitutto argomenti di tono generale e, infine, se è il caso, con questioni più definite. Queste, però, siano sempre formulate con brevità, discrezione, onestà, evitando in ogni caso espressioni che accendano la fantasia o i sensi o scandalizzino gli ascoltatori pii*» (n. I).

Tale disposizione è ripresa nel *Vademecum dei confessori* al n. 3.3 in cui si suggerisce al ministro di invitare il penitente alla santità dell'amore coniugale e ricordargli i doveri nell'ambito della procreazione e educazione dei figli. Un approccio generale e positivo all'argomento può far scattare nel penitente l'iniziativa di *porre domande al confessore* per chiarire la sua posizione morale nell'ambito della sessualità, a cui il confessore risponderà in modo adeguato seppur sempre prudente e discreto, senza approvare opinioni errate (n. 3.4).

In definitiva, le domande del confessore sono opportune solo nella misura in cui procurano *un bene spirituale* al penitente. Questo criterio deve guidare il confessore a non dimostrare alcuna curiosa avidità di conoscere dettagli o estorcere «d'autorità» le confessioni. Un approccio pastorale più attento alla persona e alla sua sensibilità non compromette il principio che la confessione integra è una parte essenziale del sacramento; si tratta, piuttosto, del modo di concepire e attuare l'integrità della confessione, che non può essere più quello delle numerose e puntuali interrogazioni tipico del modello pastorale medievale e post-tridentino<sup>33</sup>. Occorre, poi, bilanciare meglio le sedi in cui la Chiesa adempie alla formazione della coscienza morale, che non può avvenire solo e principalmente nel confessionale, come insegna ancora San Giovanni Paolo II:

«La formazione della coscienza dei fedeli, affinché si presentino con la pienezza delle disposizioni dovute per ricevere il perdono di Dio mediante l'assoluzione del sacerdote, non può esaurirsi negli avvenimenti, nelle spiegazioni e negli ammonimenti che il sacerdote suole e deve fare al penitente nell'atto della confessione. Al di là di questo momento

<sup>32</sup> Cfr. M. BUSCA, «Quale penitenza, perdono, indulgenza?», in ATI, *Come abitare il mondo nella speranza. Teologie e pratiche per il Giubileo*, Milano, 2025, 107-111.

<sup>33</sup> Come ricorda Papa Francesco, «il Sacramento, con tutti gli atti del penitente, non implica che esso diventi un pesante interrogatorio, fastidioso ed invadente. Al contrario, dev'essere un incontro liberante e ricco di umanità, attraverso il quale poter educare alla misericordia, che non esclude, anzi comprende anche il giusto impegno di riparare, per quanto possibile, il male commesso. In questo modo noi sacerdoti facciamo crescere la relazione personale con Dio»: *Discorso ai partecipanti al corso sul foro interno organizzato dalla Penitenzieria Apostolica, Osservatore Romano* (13.3.2015) 7. «Il confessionale non dev'essere una sala di tortura bensì il luogo della misericordia del Signore che ci stimola a fare il bene possibile» (ID., *Evangelli Gaudium*, n. 44).

strettamente sacramentale, occorre una continua guida, che s'esprime attraverso le classiche e insostituibili forme dell'attività pastorale e della pedagogia cristiana [accenna a catechismo, predicazione, cultura religiosa]»<sup>34</sup>.

### 7. Il ministro "medico" nel discernere le opere penitenziali

Il confessore è nello stesso tempo giudice e medico (CIC can. 978), è vero giudice facendo il medico, è vero medico facendo il giudice, in coerenza con la funzione giudiziale richiesta al medico. Il RP, infatti, al n. 10 rammenta che «il confessore deve saper distinguere le malattie dell'anima per apportarvi i rimedi adatti». La diagnosi del confessore mira a individuare le malattie (i vizi come patologie dell'anima) che stanno alla radice degli atti di peccato. A chi ascolta le confessioni è chiesto di conoscere l'arte ascetica di guarire dalle passioni<sup>35</sup>. Il peccatore guarisce in dialogo con colui che è costituito medico nella Chiesa ed esercita il suo ministero con l'autorità pastorale di "legare" il peccatore (a un itinerario penitenziale) per poterlo "sciogliere" (liberare) nell'assoluzione. Il ministro deve disporre i mezzi penitenziali più adatti a ciascun penitente e commisurare «la misericordia con proporzione»<sup>36</sup>. Affida il compimento di alcune opere penitenziali, che non sono punizioni o contropartite per ottenere il perdono, ma farmaci e rimedi. Le penitenze si devono discernere non secondo una regola generale bensì con una *discrezionalità circostanziata*, come precisa il RP: «Il genere e la portata della soddisfazione si devono commisurare a ciascun penitente, in modo che ognuno ripari nel settore in cui ha mancato, e curi il suo male con una medicina efficace» (n. 6c).

A fianco dell'espressione classica del ministro che «*impone* la soddisfazione» (n. 18), si afferma, in un linguaggio più sfumato, che il ministro «*propone* un esercizio penitenziale e il penitente l'accetta» (n. 44). La Chiesa attesta, in tal modo, la stima per la libertà e la maturità del soggetto che *non accetta passivamente* l'esecuzione di un onere penitenziale imposto da un'autorità estrinseca, ma si lascia coinvolgere in un programma di risanamento interiore e di emendamento della vita con un gesto di adesione libera e personale che conferma l'autenticità della conversione e la serietà del proposito di iniziare una vita nuova.

Nello stabilire per ciascun penitente un programma penitenziale adeguato, il confessore dovrà evitare i due estremi del rigorismo e del lassismo: non imporre penitenze troppo gravose che rendono odioso il sacramento e scoraggiano l'interessato ad applicarsi con costanza, ma neppure richiedere penitenze minime o facoltative, in casi di peccato grave (e persino scandaloso), avvallando l'impressione che il peccato non è cosa seria e incentivando nel penitente un senso di rilassatezza morale<sup>37</sup>. È, invece, efficace quell'esercizio penitenziale che il fedele percepisce praticabile e adatto al suo caso, rispetto al quale il confessore ha chiesto il suo consenso e ha fatto appello alla sua responsabilità diretta nella guarigione. Il penitente s'impegna a ripetere con fedeltà gli esercizi penitenziali per un dato periodo di tempo. Infatti, non si può "fare penitenza" senza tempo (dagli atti puntuali della penitenza passiamo al processo penitenziale che si iscrive e diventa efficace nella durata) e senza corpo (a peccato concreto si reagisce con un atto virtuoso altrettanto concreto).

Il colloquio penitenziale consente al ministro di effettuare una sorta di diagnosi in vista di una terapia omeopatica, cioè curativa *della persona* nella sua interezza (e non solo in una sfera isolata) e nella sua particolarità, in considerazione dell'età, della condizione fisica (robustezza, salute), della situazione esistenziale (professione, vocazione...) ed economica, della consistenza psichica, della capacità morale e del grado di maturità spirituale, delle circostanze. Al fine di esercitare al meglio questo ministero, sono utili al confessore alcune

---

<sup>34</sup> GIOVANNI PAOLO II, «É pretestuoso contrapporre i diritti della coscienza al vigore obiettivo della legge interpretata dalla Chiesa», *Osservatore Romano* (17-18.3.1997) 7.

<sup>35</sup> Alcuni testi classici sull'ascetica penitenziale: DOROTEO DI GAZA, *Insegnamenti spirituali*, Città Nuova 1993; EVAGRIO PONTICO, *Trattato pratico* (Praktikos), Qiqajon, Comunità di Bose, Magnano (BI) 2008; ID., *Gli otto spiriti della malvagità. Sui diversi pensieri della malvagità*, F. Moscatelli (ed.), San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 1996; ID., *A Eulogio. Sulla confessione dei pensieri e consigli di vita. I vizi opposti alle virtù*, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2006.

<sup>36</sup> *Concilio in Trullo*, can. 102.

<sup>37</sup> «Né il lassista né il rigorista rende testimonianza a Gesù Cristo, perché né l'uno né l'altro si fa carico della persona che incontra. Il rigorista si lava le mani: infatti la inchioda alla legge intesa in modo freddo e rigido; il lassista invece si lava le mani: solo apparentemente è misericordioso, ma in realtà non prende sul serio il problema di quella coscienza, minimizzando il peccato. La vera misericordia si fa carico della persona, la ascolta attentamente, si accosta con rispetto e con verità alla sua situazione, e la accompagna nel cammino della riconciliazione» (FRANCESCO, *Camminare con Gesù*, p. 143).

informazioni circa l'identificazione del penitente. Il RP prevede che sia il penitente stesso ad avere l'iniziativa di presentarsi e non il confessore a porre domande. Ecco il testo:

«Se il penitente è sconosciuto al confessore, è bene che gli precisi la sua condizione, il tempo trascorso dalla ultima confessione, le eventuali difficoltà della sua vita cristiana e tutto quanto può essere utile al confessore per l'esercizio del suo ministero» (n. 16).

Le opere penitenziali non possono essere richieste per periodi troppo lunghi (col rischio che il penitente debole si demotivi e non le esegua) e devono rappresentare un percorso penitenziale praticabile e non eccessivo, che tuteli la buona fama e non comprometta lo svolgimento della sua vita ordinaria. Ad esempio, sono da evitare le penitenze che non si possono compiere senza che vengano riconosciute in pubblico come imposte dal confessore e che potrebbero indurre sospetti; oppure penitenze che rendono odioso il sacramento e generano incommo a terze persone (es. una dieta alimentare che condiziona le abitudini familiari).

Può essere “proposto” – “imposto” come onere penitenziale *solo ciò che è in sé doveroso ai fini della vita cristiana* (es. partecipazione alla liturgia, preghiera personale, opere di misericordia...). Se un penitente fa resistenza nell'accogliere certe penitenze e espone motivi validi, è doveroso per il ministro cambiare penitenza, purché sia proporzionata alla gravità del peccato. Il penitente è tenuto ad accettare e compiere la soddisfazione (CIC, can. 981) e deve adempiere a tale obbligo, per quanto possibile, nei modi e nei tempi indicati dal confessore. La possibilità di commutare la penitenza è possibile solo al confessore. Ci deve essere da parte del penitente l'intenzione e il proposito di eseguire le opere penitenziali; tuttavia l'assoluzione non è condizionata all'effettivo compimento delle opere penitenziali.

Il ministro rappresenta per il penitente non solo il testimone dell'alterità divina, ma anche di quella ecclesiale e sociale. Si fa garante dei diritti delle vittime che hanno subito le conseguenze del male commesso. Il principio del rispetto per la soggettività del penitente va, dunque, bilanciato con il principio oggettivo che «la soddisfazione deve corrispondere, per quanto possibile, alla gravità e alla natura dei peccati accusati» (n. 18). Il rituale ricorda il dovere della «riparazione dei danni arrecati» (n. 6c) e sollecita i confessori a concretizzare le opere penitenziali «soprattutto nel servizio del prossimo e nelle opere della misericordia: con esse infatti si pone in luce il carattere sociale sia del peccato che della sua remissione» (n. 18)<sup>38</sup>.

## 8. Il ministero dell'epiclesi di riconciliazione per l'assoluzione dei peccatori

All'apice del processo sacramentale, i ministri (vescovi e presbiteri) «attestano e impartiscono la remissione dei peccati nel nome di Cristo e nella forza dello Spirito Santo» (RP 9a).

«Nel Rito della Penitenza la preghiera del penitente e l'assoluzione del sacerdote figurano sotto un unico titolo. [...] è importante cogliere il profondo legame tra i due momenti. Nella preghiera a Dio il penitente esprime la contrizione e chiede la misericordia. L'immediata risposta a tale supplica arriva prontamente da Dio attraverso il ministero del sacerdote. L'atmosfera liturgica si intensifica. Il sacerdote stende le mani sul capo del penitente e inizia a pronunciare le parole. Questo gesto deve essere compiuto con la stessa attenzione e intensità di ogni altro gesto simile presente in un'azione liturgica. Il penitente dovrà essere in grado di percepire, attraverso il cambio di postura del corpo e il gesto del sacerdote, che si sta per compiere un atto sacramentale solenne. Le mani stese indicano che tutta la misericordia di Dio — invisibile ma immensamente potente e presente — sta per riversarsi ora sul penitente contrito»<sup>39</sup>.

Nella descrizione teologica della assoluzione, il RP – che al n. 6b aveva utilizzato il linguaggio tridentino della sentenza pronunciata *in persona Christi* – preferisce porre in evidenza la «dimensione trinitaria della riconciliazione» come rinnovata partecipazione alla vita divina e «riconciliazione con la Chiesa» (RP 5), operata direttamente dalle Persone divine:

«Quindi per mezzo del sacramento della Penitenza il Padre accoglie il figlio pentito che fa ritorno a lui, Cristo si pone sulle spalle la pecora smarrita per riportarla all'ovile, e lo Spirito Santo santifica nuovamente il suo tempio

<sup>38</sup> Sul tema della riparazione si veda F. MILLÁN ROMERAL, «Una expresión litúrgica de la reparación. La satisfacción penitencial», in N. MARTÍNEZ-GAYOL (dir.), *Retorno de amor. Teología, historia y espiritualidad de la reparación*, Salamanca 2008, 262-314.

<sup>39</sup> CCDDS, «Per riscoprire il “Rito della Penitenza”».

o intensifica in esso la sua presenza; ne è segno la rinnovata e più fervente partecipazione alla mensa del Signore, nella gioia grande del convito che la Chiesa di Dio imbandisce per festeggiare il ritorno del figlio lontano» (n. 6d).

La medesima struttura trinitaria è ripresa dal testo dell'assoluzione sacramentale nella parte dell'anamnesi storico salvifica (n. 46):

Dio, Padre di misericordia,  
che ha riconciliato a sé il mondo  
nella morte e risurrezione del suo Figlio,  
e ha effuso lo Spirito Santo in remissione dei peccati,  
ti conceda, mediante il ministero della Chiesa,  
il perdono e la pace.  
E io ti assolvo dai tuoi peccati nel nome del Padre e del Figlio + e dello Spirito Santo.

La formula dell'assoluzione ha una struttura mista, frutto della composizione di due esigenze: la prima – utilizzando il verbo al congiuntivo con valore ottativo (*tribuat*), caratteristico di molte invocazioni e benedizioni della Chiesa, sempre efficaci – individua nella Santa Trinità l'autore diretto e immediato dell'azione sacramentale (come conferma la tradizione eucologica del primo millennio); la seconda, ricorrendo al verbo indicativo, pone in rilievo l'azione diretta del ministro ordinato nella sua *virtus* strumentale, secondo la sensibilità medievale e scolastica che adotta come unica formula assolutoria l'espressione *ego te absolvo* con la quale il sacerdote mostra di agire *in persona Christi*<sup>40</sup>. Le parole assolutorie sono, dunque, al contempo un'epiclesi (invocazione trinitaria) e un'azione dichiarativa. Il RP recepisce le diverse istanze della tradizione e, senza optare per un modello teologico o puntare a una sintesi sistematica, segue la sua opzione di fondo: armonizzare, per quanto possibile, i dati della tradizione teologica con alcuni aspetti caratteristici della riforma liturgica conciliare: il sacerdozio battesimale (LG10-11) e la partecipazione piena e attiva dei fedeli all'atto di culto (SC 11; 14; 48). Infatti, al n. 11 si sovrappongono i due linguaggi teologico (tomista) e liturgico:

«importantissima è la parte del penitente [il quale] s'inserisce, con i suoi atti, nella celebrazione del sacramento che si compie (*perficitur*) con le parole dell'assoluzione».

I verbi usati dal RP n. 9a per indicare l'azione del ministro (attestare e impartire) traducono un linguaggio performativo compatibile con il concetto giudiziale dell'assoluzione come parola certa e oggettiva del perdono divino. San Giovanni Paolo II ha precisato che la mediazione del ministro ordinato, quale testimone dell'alterità di Dio, vero autore del perdono, costituisce «un metodo umanissimo, perché il Dio che ci libera dalle nostre colpe non si stemperi in un'astrazione lontana, che alla fine diverrebbe una scialba, irritante e disperante immagine di noi stessi»<sup>41</sup>. La “forma” del rito, con tutte le sue potenzialità comunicative, verbali e non verbali (i riti dell'imposizione delle mani e del segno di croce che accompagnano le parole dell'assoluzione), è coerente con l'esigenza intima del peccatore di essere assicurato dalla parola certa e dai gesti sensibili posti da un “altro” da sé, che gli testimoniano l'effettività del perdono divino ricevuto e lo sottraggono dall'incertezza psicologica e spirituale di essere stato “assolto”, cioè liberato dai legami con il peccato.

### 9. Il ministro favorisce il carattere festivo e missionario del perdono

Come vi è stata una cura particolare del ministro nell'accoglienza iniziale del penitente, altrettanta cura andrà riservata alla conclusione del rito attraverso il «rendimento di grazie e il congedo del penitente» (RP 47).

«Le leggi del linguaggio rituale impongono che un momento così intenso e ricco, come l'assoluzione, necessiti di un epilogo. Sarebbe improprio uscire in fretta da un ambito tanto spirituale per tornare alla vita di ogni giorno, senza un momento di passaggio. Eppure a volte, non rispettando l'evidente senso liturgico, la celebrazione sacramentale può terminare in modo troppo sbrigativo: “Abbiamo finito, ora puoi andare”. Il RP dice con chiarezza cosa è necessario fare: “Ricevuta la remissione dei peccati, il penitente riconosce e confessa la misericordia di Dio e a lui rende grazie con una breve invocazione, tratta dalla sacra Scrittura; quindi il sacerdote

<sup>40</sup> Rispetto alla struttura deprecativa dell'assoluzione, il *Catechismo della Chiesa Cattolica* al n. 1481, nella sezione dedicata alla presentazione del rito, cita un testo di assoluzione orientale ed esprime un apprezzamento per «la liturgia bizantina usa più formule di assoluzione, a carattere deprecativo, le quali mirabilmente esprimono il mistero del perdono divino». Il CCC al n. 1449, questa volta commentando l'attuale formula di assoluzione in uso nella Chiesa latina, dice che l'economia trinitaria della riconciliazione dei peccatori si realizza «attraverso la preghiera e il ministero della Chiesa».

<sup>41</sup> GIOVANNI PAOLO, *Insegnamenti* VII (1984 I) 460.469.

lo congeda in pace” (RP 20). Troviamo questa sobria ritualità in RP 47. Sacerdote e penitente, non proferiscono parole loro, ma espressioni tratte dalla Scrittura. Citando le parole ispirate al Salmo 118,1, il sacerdote esclama: “Lodiamo il Signore perché è buono”. Il penitente conclude col versetto seguente dello stesso Salmo: “Eterna è la sua misericordia” (cfr. anche Sal 136,1). Queste parole di lode usate dal popolo d’Israele e dalla Chiesa per millenni si sono adempiute di nuovo in modo concreto, qui e ora, con mirabile freschezza e assoluta novità»<sup>42</sup>.

Rientra, perciò, nel compito del confessore un ministero che favorisce la *confessio laudis* del “perdonato” e il tono festivo della Chiesa legato all’esperienza della misericordia divina e alla grazia del perdono ricevuto. Il ministro partecipa alla gioia spirituale, frutto della celebrazione (Gal 5,22), che è la gioia stessa del Padre per il figlio morto e tornato in vita (RP 6d), gioia del peccatore perdonato e festa della Chiesa<sup>43</sup>. La terza formula alternativa prevista per il congedo, ne esplicita il tono gioioso: «Beato l’uomo a cui è rimessa la colpa e perdonato il peccato. Rallegrati nel Signore e va’ in pace» (n. 47).

I Padri della Chiesa insegnano che i veri teologi sono i “perdonati”, gli “assolti”, in quanto liberati – come Lazzaro nella tomba<sup>44</sup> – dai lacci del maligno. In forza di questa esperienza pasquale vissuta in prima persona (come risalita salvifica “dagli abissi degli inferi all’aria della risurrezione”), costoro sono abilitati a essere contagiosi testimoni della salvezza ritrovata in Cristo e sono inviati come annunciatori della sua misericordia:

«Ogni liturgia della Chiesa termina inviando nel mondo quanti vi han preso parte, pieni di rinnovata forza divina, destinata a vivificare l’umanità. Il congedo non è altro che la forma rituale dell’invio di Cristo stesso: “Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi”, dice il Signore risorto ai suoi discepoli (cf. Gv 20,21). Nel Rito della Penitenza ciò avviene con formule concise: “Il Signore ha perdonato i tuoi peccati. Va’ in pace”, oppure: “Va’ in pace e annunzia le grandi opere di Dio, che ti ha salvato”. Il sacerdote le pronuncia come ministro di Cristo, il penitente avverte di essere inviato dalla Chiesa»<sup>45</sup>.

Concludo con le parole augurali di papa Benedetto XVI, pronunciate ai partecipanti del XXIII Corso sul Foro interno, che invitano i confessori a essere generosi nel prendersi cura dei penitenti e a farsi collaboratori della loro gioia per i “nuovi inizi” donati nella celebrazione della Riconciliazione:

«Sarete collaboratori e protagonisti di tanti possibili “nuovi inizi”, quanti saranno i penitenti che vi si accosteranno, avendo presente che l’autentico significato di ogni “novità” non consiste tanto nell’abbandono o nella rimozione del passato, quanto nell’accogliere Cristo e nell’aprirsi alla sua Presenza, sempre nuova e sempre capace di trasformare, di illuminare tutte le zone d’ombra e di schiudere continuamente un nuovo orizzonte. La nuova evangelizzazione, allora, parte anche dal Confessionale!»<sup>46</sup>.

---

<sup>42</sup> CCDDS, «Per riscoprire il “Rito della Penitenza”».

<sup>43</sup> «La coscienza della nostra colpa ci rattrista, o Signore, e ci fa sentire indegni di servire a te; donaci la tua gioia e salvaci, con la venuta del Redentore» (RP, Appendice II, 21); «...rendici la gioia della tua salvezza, perché, in comunione con i nostri fratelli, partecipiamo al festoso convito che tu prepari per noi nella tua casa» (Appendice II, n. 31).

<sup>44</sup> ORIGENE, *Commento a Giovanni*, XXVIII,7.

<sup>45</sup> CCDDS, «Per riscoprire il “Rito della Penitenza”».

<sup>46</sup> BENEDETTO XVI, *Discorso ai partecipanti al XXIII corso sul Foro interno*, venerdì 9 marzo 2012.